

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ

N. 594/14 Sentenza
N. 233/14 Cron.
16/4/14 Rep.
C.E.
Bauer

in composizione monocratica in persona del giudice **dott.ssa**

Antonella Spada pronuncia

Spedita il 12.3.14

SENTENZA

Decisa il 21.5.14

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, promossa da:

Depositato il 26.5.14

AZIENDA AGRICOLA SASSI ALFREDO & FIGLIO S.S.- (P.I. 00140420407), elettivamente domiciliata in Cesena Corte Don Giuliano Botticelli, n. 51/8, presso lo Studio Legale dell'Avv. **VITTORIO GIORGINI**, che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

MIKUTA 21.5.14

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. Rita Spada

- ATTRICE -

nei confronti di

UNICREDIT S.P.A. (già UNICREDIT CORPORATE BANKING S.P.A.) - (P.I. 03656170960), elettivamente domiciliata in Forlì, Via Allegretti n. 17, presso lo studio dell' **Avv. ROBERTO ROCCARI**, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

GENERALE ALLEGATA

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti: parte attrice e parte convenuta hanno precisato le proprie conclusioni all'udienza del 12.03.2014 come da separati fogli già depositati, a far parte integrante del verbale



dell'udienza del 05.06.2012.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, in data 09.04.2009, l'Azienda Agricola Sassi Alfredo & Figlio S.S., premesso:

- di intrattenere da epoca antecedente al febbraio 1997 un rapporto bancario di conto corrente (n. 2248), originariamente con Rolo Banca 1573 S.p.a. presso la filiale di S. Sofia, successivamente proseguito senza soluzione di continuità presso la filiale di Forlì (n. 1064292) con Unicredit Banca S.p.a., Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. ed infine con Unicredit Corporate Banking S.p.a.;
- che il rinvio, effettuato in contratto, alla c.d. clausola uso piazza nella determinazione degli interessi passivi e per l'applicazione delle altre condizioni economiche applicate al rapporto, imponeva di ritenere illegittimi gli addebiti compiuti a questo titolo;
- che la convenuta aveva addebitato illegittimamente in conto somme non dovute in violazione del disposto dell'art. 1283 c.c., procedendo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori;
- che gli interessi debitori arbitrariamente applicati dalla convenuta superavano altresì il saggio di usura di cui alla l. 07.03.1996 n. 108;
- che doveva considerarsi illecita l'applicazione al rapporto della CMS in mancanza di qualsivoglia pattuizione a riguardo e comunque in ragione dell'invalidità della stessa per mancanza di causa ed indeterminatezza dell'oggetto;



- che l'indisponibilità degli importi illegittimamente addebitati al tempo in cui le sarebbero spettati le aveva impedito di usufruire liberamente delle proprie risorse economiche;


-tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale, Unicredit Corporate Banking S.p.a. al fine di sentirla condannare, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali contestate, alla restituzione di quanto addebitato in conto in eccedenza rispetto al dovuto, oltre ad accessori ed al risarcimento di ogni danno provocato.

L'istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio rilevando come il correntista non avesse mai sollevato alcuna contestazione al ricevimento degli estratti conto sino al 2007, eccependo l'intervenuta prescrizione nel diritto alla ripetizione delle somme richieste da parte attrice e comunque contestando nel merito la fondatezza delle richieste attoree per le quali richiedeva l'integrale rigetto.

Con sentenza non definitiva 1080/2012, pronunciata in data 11.12.2012, il Giudice così decideva:

“- dichiara la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt.1418 e 1346 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva che gli interessi debitori fossero determinati in coerenza con le condizioni praticate dagli istituti di credito sulla piazza;

- dichiara che al rapporto di conto corrente intercorso fra le parti deve essere applicato il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 c.c. dall'origine del rapporto e fino all'8 luglio 1992, il saggio di interesse previsto dall'art. 5 l. 154/1992 e dall'art. 117, 7°c., T.U.B. dal 9 luglio 1992 al 07.10.1993 e il saggio di interesse



previsto dall'accordo dell'8.3.1993 da tale data fino al termine del rapporto;

- dichiara la nullità della clausola contrattuale che prevedeva una periodizzazione differente per la capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, perché stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c.;

- dichiara che il TEG applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto ha superato il tasso soglia in quattro trimestri (terzo trimestre 1997, secondo, terzo e quarto trimestri 2005);

- dichiara la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., della clausola contrattuale che prevedeva che le commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta del conto fossero determinate secondo i criteri usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza;

- dichiara che l'istituto di credito ha illegittimamente addebitato la somma di € 4.794,26 in luogo di quanto avrebbe potuto legittimamente esporre sulla base dei criteri contrattualmente fissati, pari a € 206,58, a titolo di spese;

- dichiara che al rapporto deve applicarsi la commissione di massimo scoperto validamente pattuita tra le parti in data 8.3.1993."

Il Giudice, accogliendo per quanto di ragione il *petitum* attoreo relativamente all'*an*, disponeva inoltre, con separata ordinanza del 11.12.2012, la rimessione in istruttoria della causa onde provvedere alle operazioni integrative della C.T.U. contabile, già espletata e depositata in data 15.03.2011, per la determinazione dell'entità complessiva del credito vantato da parte attrice alla data di presentazione della domanda giudiziale.



All'udienza di prosecuzione del giudizio, fissata per la riapertura delle operazioni peritali tenutasi in data 15.05.2013, il Giudice assegnava l'incarico al già nominato CTU, Dott.ssa Barbara Rossi, di integrare la relazione già depositata.

Detta relazione integrativa, che veniva depositata in data 14.01.2014, determinava in base al contenuto della sentenza parziale 1080/2012 (e all'ordinanza pronunciata in pari data) e computando la CMS sulla punta di massima scoperta individuata nel periodo contabile oggetto di capitalizzazione, i seguenti importi:


- € 27.235,93 l'ammontare degli indebiti da anatocismo;
- € 1.012,40 l'ammontare degli indebiti da minori interessi;
- € 4.587,68 l'ammontare degli indebiti da minori spese;
- € 6.522,02 l'ammontare degli indebiti da minori CMS;
- € 26.389,23 l'azzeramento oneri usurari per i quattro trimestri di cui alla sentenza.

Così determinando nella somma complessiva di € 65.747,25 il totale degli indebiti che la banca convenuta deve restituire al correntista.

Alla successiva udienza del 15.01.2014, il Giudice concedeva il rinvio richiesto dalle parti per l'esame della CTU, rinviando all'udienza del 12.03.2014 per la precisazione delle conclusioni.

A quella data il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando ai procuratori delle parti termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

Dal momento che con sentenza non definitiva il Tribunale ha già



statuito in ordine *all'an* delle domande attoree, ritenendo la Banca convenuta obbligata al rimborso delle somme per i titoli indicati, in questa sede il giudizio è limitato alla quantificazione dell'obbligo restitutorio già accertato nell'*an* con sentenza n. 1080/2012 del 11.12.2012, pronunciata ex art. 278 c.p.c.

Orbene il CTU Dott. Barbara Rossi, in base alle indicazioni fornite dal giudicante con ordinanza 11.12.2012 per l'integrazione della relazione peritale, determinava nella somma di € 65.747,25 l'ammontare totale degli indebiti da restituire alla società correntista, attrice nel presente procedimento.

Tale somma, risultante dai prospetti riepilogativi elaborati dal C.T.U., appare correttamente determinata con calcolo della CMS in base al contratto 08.10.1993 (ritenuto valido dalla sentenza parziale passata in giudicato) e dunque nella misura dello 0,125%, per una sola volta sulla punta di massima scopertura individuata nel periodo contabile oggetto di capitalizzazione.

Deve pertanto determinarsi in tale somma l'ammontare complessivo che la Unicredit S.p.a. dovrà restituire alla Azienda Agricola attrice.

Su tale importo dovranno calcolarsi gli interessi legali nonché il maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c., da determinarsi in difetto di prova specifica, nell'eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi



del 1° co dell'art. 1284 c.c.

Deve invece rigettarsi la domanda di condanna della convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno da inadempimento sicchè non provato.

Deve altresì rigettarsi la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non avendo il richiedente assolto all'onere di dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte determinando l'impossibilità per il giudicante di liquidare il danno, anche equitativamente, in mancanza di elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (Cass. 11.04.2013 n. 8913; Cass. 4.11.2005 n. 21393).


Le spese legali seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico della convenuta soccombente, facendo applicazione dei nuovi parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 pubblicato in G.U. n. 77 del 02 aprile 2014, applicabili ex art. 28 a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Anche le spese di C.T.U. devono porsi a carico di parte convenuta.

PQM

Il Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza, eccezione, difesa disattesa e respinta, definitivamente pronunciando,

Dichiara tenuta e condanna la Unicredit S.p.a. a restituire all'Azienda Agricola Sassi Alfredo e Figlio S.S. in persona del suo legale rappresentante la complessiva somma di € 65.747,25, oltre



interessi legali ed oltre al maggior danno ex art. 1224, 2° co, c.c., da calcolarsi come indicato in motivazione, dalla domanda e fino alla data di effettivo saldo;

- rigetta la domanda di parte attrice di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;


- dichiara tenuta e condanna Unicredit S.p.a. alla rifusione delle spese legali a favore dell'attrice, che liquida nella complessiva somma di € 10.800,00, di cui € 1.800,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 4.000,00 per la fase istruttoria ed € 3.500,00 per la fase decisoria, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge.

Pone le spese di CTU interamente a carico di parte convenuta.

Così deciso in Forlì, in data 21.05.2014

Il Giudice (G.O.T.)

Dott.ssa Antonella Spada



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Rita Spada

TRIBUNALE DI FORLÌ
Depositato in cancelleria
add. 26 MAG 2014
Il Cancelliere

